




Comune di Ragusa

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(Art. 6, comma 1, lett. e) della L. 26/10/1995, n. 447)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. – RAPPORTO PRELIMINARE



Ragusa, maggio 2017

Il Progettista
Arch. Marco Antonio Cocciaferro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Antonio Cocciaferro".



Struttura di supporto
ITINERA Studio Associato



1. Introduzione

1.1 Obiettivo della V.A.S.

La Direttiva Comunitaria 2001/42/CE ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi.

Obiettivo di detta Direttiva è quello *"di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"* (art. 1, Direttiva 2001/42/CE).

La direttiva europea è stata recepita nella parte seconda dal D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008.

1.2 Verifica di assoggettabilità (screening)

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche *screening*, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani ed ai programmi di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs 152/06 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12.

L'Autorità Procedente (Comune di Ragusa) trasmette all'autorità competente (Dipartimento dell'Ambiente Servizio I VIA e VAS presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente) un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano di zonizzazione acustica e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dai successivi obblighi della procedura di VAS. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

1.3 Verifica preliminare (scoping)

L'analisi preliminare, detta anche *scoping*, ha la finalità di definire i riferimenti concettuali ed operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito d i influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) ed indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori).

La fase di scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2, del D. Lgs 152/06 e s.m.i., deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le Autorità con Competenze Ambientali (potenzialmente interessate dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti.

Sinteticamente, è possibile definire i seguenti contenuti della fase di scoping, che si conclude con la redazione di un rapporto preliminare:

- Obiettivi strategici generali di sostenibilità
- Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale
- Definizione Autorità con Competenze Ambientali e pubblico coinvolti e modalità di consultazione
- Analisi preliminare di contesto e indicatori
- Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità
- Presumibili impatti del Piano
- Descrizione del metodo di valutazione

2. Descrizione degli Obiettivi, strategie e azioni del Piano/Programma

In adempimento a quanto previsto dalla Legge n. 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), il Comune di Ragusa si accinge alla definizione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio.

La zonizzazione acustica è da intendersi come strumento di gestione e di controllo delle dinamiche insediative sul territorio che determinano emissioni sonore. Essa costituisce, nell'immediato, un elemento di conoscenza e di consapevolezza ambientale che impegna l'Amministrazione Comunale ad attuare un sistema di interventi (e di relativi strumenti coordinati) necessari a perseguire gli obiettivi di tutela della salute e della qualità della vita urbana.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione in zone del territorio comunale sulla base delle differenti tipologie di insedimenti, cui corrispondono diversi valori di rumorosità ambientale. Ad ogni zona sono associati precisi limiti di rumorosità ambientale e limiti di rumorosità per ciascuna sorgente. Inoltre, sono previsti limiti di attenzione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente e valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

Il parametro "rumorosità ambientale", tuttavia, non è l'unico fattore che caratterizza i diversi ambiti territoriali, in quanto è necessario tener conto di tutta una serie di aspetti legati alla funzionalità ed alla fruibilità delle diverse aree.

L'iter per attuare correttamente una zonizzazione acustica del territorio comunale prevede diverse fasi:

Fase 1: Misurazioni strumentali volte a verificare il livello di rumore effettivamente esistente sul territorio comunale e relativa caratterizzazione dello stesso.

Fase 2: Classificazione acustica del territorio sulla base dei parametri urbanistici comunali, con suddivisione del territorio nelle sei classi previste dalla normativa vigente.

Fase 3: Eventuale predisposizione ed adozione di un Piano di Risanamento Acustico al fine di porre rimedio alle zone acusticamente deteriorate.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale della classificazione acustica del territorio comunale sono:

- prevenire il deterioramento delle aree non inquinate (o, comunque, poco rumorose) e risanare le aree nelle quali, inizialmente, sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale potenzialmente dannosi per la popolazione residente;
- costituire un elemento di riferimento per una corretta pianificazione delle nuove aree di sviluppo urbanistico;
- far fronte all'esigenza, da parte degli insedimenti produttivi esistenti, di conoscere i valori massimi di emissione acustica da rispettare nei confronti degli ambienti esterni.

È quindi evidente come tale classificazione possa essere considerata, a tutti gli effetti, un atto tecnico-politico di pianificazione e gestione del territorio, strettamente correlato con altri strumenti urbanistici (Piano Regolatore Generale, Piano Urbano del Traffico, etc.).

Il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale interagisce con i seguenti temi e questioni ambientali:

- ✓ **Componenti antropiche**
Economia e società
Popolazione
Attività economiche
Turismo
Urbanizzazione
- ✓ **Salute umana**
- ✓ **Componenti ambientali**
Paesaggio e beni culturali
- ✓ **Beni materiali**
Trasporti

3. Individuazione delle aree sensibili ed elementi di criticità

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale nelle classi definite dal D.P.C.M. 14/11/1997 (*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*) alle quali si applicano i limiti individuati dallo stesso decreto.

Classificazione del territorio comunale (art.1 DPCM 14/11/97)	
classe I	Arearie particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
classe II	Arearie destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
classe III	Arearie di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
classe IV	Arearie di intensa attività umana - aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
classe V	Arearie prevalentemente industriali - aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
classe VI	Arearie esclusivamente industriali - aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I limiti massimi del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi sono quelli indicati nella D.P.C.M. 14/11/97.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione		Valori limite assoluti di immissione		Valori di qualità		Valori di attenzione	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37	60	45
II Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42	65	50
III Aree di tipo misto	50	40	60	50	57	47	70	55
IV Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52	75	60
V Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57	80	65
VI Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70	80	75

Si ricorda che il *livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A"* è definito, insieme ad altre grandezze e parametri fisici, nel DPCM 1/3/91. Il periodo diurno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le ore 6 e le ore 22; il notturno tra le 22 e le 6 (DPCM 1/3/91).

Le diverse componenti ambientali con cui il Piano interagisce sono state analizzate e verificate insieme alle classi, definite dal DPCM 14/11/1997, tramite la sovrapposizione di carte tematiche per arrivare alla individuazione delle classi per ogni zona ed alla elaborazione delle tavole di zonizzazione acustica senza la necessità di apportare modifiche agli strumenti di pianificazione esistenti.

La Legge Quadro, inoltre, raccomanda di evitare l'accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA. Talvolta, però, tale procedura non è attuabile perché le caratteristiche intrinseche del tessuto urbano, residenziale, e delle aree artigianali, risultano incastonate tra di loro. Nel caso del territorio di Ragusa, le indagini fonometriche hanno dimostrato che per tali aree non esiste una apprezzabile incompatibilità rispetto ai limiti di zona previsti dal Piano Acustico. Gli interventi di risanamento acustico quindi saranno circoscritti.

3.1 Individuazione delle zone in Classe I

Ai sensi della Legge 447/95, si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento base per la loro fruizione (aree scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree di particolare interesse ambientale, ecc.).

3.2 Individuazione delle zone in Classe V e VI

L'individuazione di tali aree non presenta particolari difficoltà in quanto desumibile dallo studio del territorio e dalle indicazioni fornite dal Piano Regolatore Generale.

3.3 Individuazione delle zone in Classi II, III, IV

In conseguenza della distribuzione casuale delle sorgenti sonore negli ambiti urbani più densamente edificati, risulta in generale più complessa l'individuazione delle Classi II, III e IV a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d'uso. L'assegnazione delle Classi alle unità territoriali di riferimento viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- ✓ la densità della popolazione;
- ✓ la densità di attività commerciali, produttive ed uffici;
- ✓ la presenza di attività artigianali;
- ✓ l'esistenza di servizi e di attrezzature;
- ✓ la tipologia del traffico veicolare locale e di attraversamento;
- ✓ la presenza di zone prettamente residenziali.

3.4 Individuazione della viabilità stradale e ferroviaria

Strade, autostrade, aeroporti e ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica per la loro rilevanza sonora. In particolare, per quanto concerne la città di Ragusa, rivestono grande influenza le infrastrutture dei trasporti su terra e su rotaia.

Le Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione siciliana di cui al decreto assessoriale dell'11 settembre 2007 richiama espressamente il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 il quale prevede che nelle fasce di pertinenza vale un doppio regime di limiti valido ognuno separatamente, quelli derivanti dalla classificazione acustica delle zone cui le fasce appartengono e quello dei limiti propri delle fasce. Al di fuori delle fasce il rumore prodotto dalle infrastrutture concorre al livello di rumore complessivo immesso.

Per quanto riguarda le infrastrutture del traffico, è importante osservare che le strade di quartiere o locali sono state considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero per esse non si ha fascia di rispetto.

3.5 Individuazione delle aree adibite allo svolgimento di attività temporanee

In base all'art. 4. comma 1, lettera a) della Legge 447/95, nel processo di classificazione acustica del territorio sono state individuate delle aree per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Per tali aree verranno regolamentati i limiti temporali (orari di svolgimento) ed acustici, a tutela della popolazione esposta.

4. Descrizione dei presumibili impatti del Piano

Successivamente l'adozione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, potranno attuarsi interventi di risanamento acustico – a tutela delle aree acusticamente critiche – che potranno prevedere provvedimenti specifici o settoriali quali:

- 1) interventi diretti (piantumazioni, barriere antirumore, infissi fono isolanti);
- 2) indirizzi agli altri strumenti della pianificazione di livello comunale;
- 3) strumenti normativi e procedurali

5. Sintesi delle motivazioni

La delimitazione degli ambiti interessati dall'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica esistente ha prodotto una valida analisi dell'ambiente di intervento. In generale, i principali fattori responsabili dell'inquinamento acustico sono risultati il traffico veicolare e alcune attività di svago nella zona balneare legate alla valenza prevalentemente turistica del Comune di Ragusa.

La proposta di zonizzazione acustica costituisce la prima ed indispensabile fase di predisposizione dello strumento di previsione territoriale che viene rappresentato nel territorio nella sua interezza.

La classificazione acustica del territorio comunale risulta, dunque, uno strumento necessario per poter procedere ad un controllo efficace, seppure graduato nel tempo, della rumorosità ambientale, arrivando ad ottenere un quadro di riferimento che permette di individuare:

- le aree da salvaguardare
- le aree con livelli di rumorosità accettabili
- le aree acusticamente inquinate
- le aree in cui è permesso lo sviluppo di attività rumorose
- le aree dove è necessario preventivare interventi di risanamento ambientale mediante azioni che la Pubblica Amministrazione può e deve mettere in campo in prima persona e di quelli che può, legittimamente, chiedere ai soggetti privati.

6 Parere di assoggettabilità a V.A.S.

A seguito di un'attenta analisi dei potenziali effetti ambientali – inclusi gli effetti cumulativi, ovvero il contemporaneo effetto di più linee di intervento sui singoli aspetti ambientali – che l'attuazione del piano comunale di zonizzazione acustica potrebbe comportare, si può asserire che il suddetto piano:


- ***non entra in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti;***
- ***è volto a prevenire il deterioramento delle zone non inquinate;***
- ***permette di programmare interventi di risanamento nelle aree acusticamente deteriorate.***

Alla luce di quanto sopra si può ritenere il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Ragusa

NON E' ASSOGGETTABILE A "V.A.S."

Ragusa, maggio 2017

Il Progettista
Arch. Marco Antonio Cocciafiero



Struttura di supporto
ITINERA Studio Associato

